



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	CARUSO	FRANCESCO	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	ROSSI	MASSIMILIANO	Relatore
<input checked="" type="checkbox"/>	IANNITTI	DOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted] 2016
depositato il 11/04/2016

- avverso la sentenza n. [redacted] Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA
contro:

[redacted]

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA

proposto dall'appellante:
AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI. RISCOSSIONE S.P.A.

Atti impugnati:
FERMO AMMINISTRATIVO n° [redacted] RPEF-DETR.IMP. 2009

- sull'appello n. [redacted] 2016
depositato il 25/05/2016

- avverso la sentenza n. [redacted] Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA
contro:

[redacted]
VIA [redacted]

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 961/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

11/07/2016 ore 09:30

N°
2244

PRONUNCIATA IL:

11 LUG. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15 SET. 2016

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
dott. ANGELO GITTO





(segue)

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 961/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

11/07/2016 ore 09:30

ASS

difeso da:

AMBELO GIUSEPPE

VIALE TANARA 5 43121 PARMA


proposto dall'appellante:

AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

Atti impugnati:

FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED] IRPEF-DETR.IMP. 2009





Ricorso n. 16-961 RGA

Fatto e Motivi della decisione

Il contribuente [REDACTED] proponeva ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Parma avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo della propria autovettura n. [REDACTED] comunicatogli da Equitalia Centro spa in relazione al mancato pagamento IRPEF persone fisiche relativo all'anno 2009 per l'importo di euro 1.124,77.

Si costituiva quindi in giudizio, con memoria di costituzione, Equitalia Centro spa che insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La Commissione provinciale di accoglieva il ricorso ritenendo che, essendo avvenuta la notifica a mezzo di corriere privato, la stessa doveva ritenersi inesistente e quindi non suscettibile di sanatoria.

Avverso tale sentenza Equitalia Centro spa proponeva appello insistendo nelle argomentazioni già disattese in primo grado. Si costituiva quindi il contribuente che insisteva per il rigetto dell'appello.

Con nota depositata in data 29 aprile 2016 Equitalia Centro spa dichiarava di rinunciare all'appello.

All'udienza dell'11 luglio 2016 veniva disposta la riunione con il procedimento n. 16/1401 rga che ne costituiva una duplicazione.

L'appello è infondato e come tale va respinto.

Infatti secondo il costante orientamento giurisprudenziale la notifica di un atto giudiziario, quando la legge prescrive che la stessa sia operata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve necessariamente essere realizzata con il conferimento del relativo incarico al servizio postale fornito dall'Ente Postale (che eventualmente potrà dare incarico dell'esecuzione materiale ad una agenzia privata: vd. Cass. n. 9111/2012).

La disciplina normativa in materia non ha subito cambiamenti per effetto della liberalizzazione dei servizi postali per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 261/1999 atteso che soltanto la spedizione e la consegna del plico affidata all'Ente Poste (e da questo



eventualmente assegnato ad un operatore privato) sono assistite dalla funzione probatoria richieste dalla legge.

La conseguenza di tale assunto è che nel caso di specie, avendo la società appellante operato la notifica al contribuente del provvedimento oggetto di impugnazione mediante conferimento di incarico direttamente ad operatori privati (TNT Post e Nexive spa), tale atto è da ritenersi privo di qualsiasi valenza probatoria e, conseguentemente, vertendosi in ipotesi di inesistenza, non suscettibile di alcuna sanatoria.

La questione ha valenza assorbente rispetto agli aspetti relativi al merito della vicenda giudiziaria.

Le spese di lite (anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale in relazione al procedimento n. 16-961 rga) seguono la regola della soccombenza.

P. Q. M.

la Commissione Tributaria Regionale, VI sezione,

- Rigetta l'appello;
- Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte che si liquidano in euro 2.000,00 (per entrambi i procedimenti riuniti).

Bologna, 11 luglio 2016

IL RELATORE

(dott. Massimiliano Rossi)

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Caruso)

